

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:

- 1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
- 2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
- 3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. ...del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2018

TRA

M.D. (c.f.: (...)), rappresentato e difeso dall'avv...., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ...(Br), al V.le...,

come da mandato a margine dell'atto di citazione in questo grado;

- APPELLANTE -

E

A. S.p.a. (p. iva: (...)), nella qualità di Impresa designata dalla C. S.p.a. alla gestione del F., in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ...alla Via..., giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;

- APPELLATA -

NONCHE'

M.A. (c.f. (...)), rappresentata e difesa - giusta procura in calce rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in questo grado - dagli avv.ti ...ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ...(BR) al...;

- APPELLATA -

E

CURATELA dell'eredità giacente di T.F., in persona del curatore p.t.,

- APPELLATA CONTUMACE -

All'udienza collegiale del 5/5/2021, celebrata nelle forme previste dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h), del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito nella L. del 24 aprile 2020, n. 27, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.

Svolgimento del processo

Con ricorso per risarcimento danni da sinistro stradale - proposto ai sensi dell'art. 3, L. n. 102 del 2006 - del 10.12.2007, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, M.D. evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, T.F. e A. S.p.a., per sentire accertare e dichiarare che il sinistro occorso il giorno 25.09.2006 in C. alla via L. - frazione rurale C. - nel quale rimanevano coinvolti il motociclo Piaggio "Vespa" tg. (...), di proprietà della sig.ra M.C., condotto dal ricorrente, e un "Ape" modello Piaggio tg. (...) di proprietà e condotto da F.T., si era verificato per colpa esclusiva del conducente dell'Ape.

Per l'effetto chiedeva accogliere la domanda proposta e condannare la A. S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in solido con il T., al pagamento in proprio favore, della complessiva somma di euro 219.490,48, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali da computarsi sulla somma via via rivalutata, entrambi a maturarsi dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.

Premetteva il ricorrente che, mentre stava percorrendo regolarmente la via L. in contrada C. - C., nell'unico senso di marcia consentito (e cioè verso il centro abitato) veniva violentemente urtato dal motoveicolo Ape, condotto da F.T., che proveniva dalla ridetta via nel senso di marcia contrario a quello consentito. Continuando, il M. riferiva che, vistosi ostruito il passaggio sulla carreggiata, non riusciva ad evitare lo scontro, perdendo così il controllo del suo mezzo e finendo, pertanto, sul selciato stradale.

A causa del sinistro, il ricorrente riportava lesioni personali che ne comportavano l'immediato trasporto presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Cisternino, ove gli veniva diagnosticato: "escoriazioni multiple degli arti, lieve trauma contusivo anca sx ginocchio e caviglia dx, trauma contusivo emitorace sx".

In seguito, si rendeva necessario il ricovero del ricorrente presso altro Presidio sanitario sito in F. F. dove, a seguito di ulteriori accertamenti, gli veniva diagnosticato un "trauma toracico-addominale con rottura splenica" e, contestualmente, lo stesso veniva sottoposto ad intervento chirurgico di laparotomia.

Per effetto delle lesioni riportate e di due shock emorragici subiti, il M. veniva sottoposto a numerosi interventi chirurgici, sino alla completa stabilizzazione; in data 20.12.2006, il ricorrente veniva sottoposto a visita medico-legale ad opera del dott. R.C., il quale redigeva relazione scritta riassuntiva del danno biologico patito dal M..

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'A. S.p.a. che contestava sia l'an che il quantum della pretesa attorea, deducendo che la domanda proposta nei suoi confronti era infondata in fatto ed in diritto posto che le avverse pretese risultavano essere indimostrate, generiche ed esose.

Deduceva la Compagnia convenuta che il sinistro in esame era stato causato dallo stesso ricorrente, il quale viaggiava a velocità elevata e non in modo prudenziale, tant'è che non si avvedeva per tempo della presenza del veicolo guidato dal T.; quest'ultimo percorreva la via L. nel senso di marcia consentito e, giunto all'altezza del civico 86, svoltava a destra per rientrare nella sua abitazione; mentre si accingeva a completare la manovra, veniva urtato dal M. che non riusciva ad evitare l'ostacolo nonostante l'ampiezza del manto stradale; pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente ed, in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, che il T. venisse condannato a rivalere e rimborsare l'A. S.p.a. di tutto quanto sarebbe risultato essere da questa dovuto a qualsiasi titolo al ricorrente.

Costituendosi T.F. prospettava una dinamica del sinistro completamente diversa rispetto alla ricostruzione attorea.

Riferiva il T. che, percorsa Via della L., ove è sita la sua abitazione, nell'unico senso di marcia previsto, e giunto presso il suo cortile, azionava le frecce direzionali per svoltare a destra e rallentava; una volta giunto parzialmente nel cortile veniva, improvvisamente, impattato sul lato posteriore destro dal motociclo "Piaggio Vespa", condotto da M.D., il quale percorreva nello stesso senso di marcia la predetta via ad alta velocità. Pertanto, il convenuto chiedeva dichiararsi che l'evento per cui è causa fosse ascrivibile esclusivamente al M. e, per l'effetto, il rigetto della domanda di risarcimento proposta, in quanto improponibile, inammissibile e/o destituita di ogni giuridico fondamento in fatto ed in diritto.

La causa, istruita mediante escussione dei testi ed espletamento della CTU tecnico ricostruttiva, all'udienza del 12.01.2012, a seguito della morte del T., veniva interrotta e, successivamente, riassunta dal M. nei confronti degli eredi dello stesso, sig.ra P.T. e la di lei figlia, sig.ra A.M..

Gli eredi davano atto di avere nelle more rinunciato all'eredità del de cuius T. e chiedevano, pertanto, la pronuncia della loro estromissione dal giudizio. Detta richiesta veniva accolta con ordinanza, assunta in data 10/01/2013; cosicché la causa veniva decisa con sentenza n.1877/2017 del 28/11/2017, di rigetto della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente e condanna del medesimo, alla rifusione delle spese di lite, in favore della compagnia di assicurazioni, nonché al pagamento delle spese della espletata c.t.u..

Avverso detta pronuncia interponeva appello il M., con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di A.M. e di A. S.p.a. che si opponeva chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del presente gravame.

La M., figlia di P.T., erede rinunciante (figlia) del de cuius F., si costituiva evidenziando di avere formalizzato la propria rinuncia all'eredità (del nonno) in data 10/1/2003, contestualmente all'ordinanza con la quale il primo giudice aveva dichiarato l'estromissione sua e della madre, dal giudizio; eccepiva, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza in data 9/5/2019 il Collegio, sul rilievo della rinuncia all'eredità di T.F., da parte della chiamata M.A., disponeva, ex art. 331 c.p.c., la notificazione dell'atto d'appello nei confronti di eventuali altri eredi di T.F., ovvero, in difetto di eredi, della eredità giacente del predetto T.F., perché questi (era) parte necessaria del giudizio.

Previa rituale notifica del ricorso in appello al curatore dell'eredità giacente di F.T., ad istanza dell'appellante, all'udienza collegiale del 5/5/2021, celebrata nelle forme previste dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h), del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito dalla L. del 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento, per difetto del contraddittorio.

Rileva come: a seguito dell'interruzione del giudizio, per decesso del convenuto-danneggiante, l'attore procedeva alla sua riassunzione nei confronti degli eredi, collettivamente ed impersonalmente, presso l'ultimo domicilio di T.F.; alla prima udienza utile, si costituivano T.P. e M.A., rispettivamente figlia e nipote del de cuius dichiarando, la prima, di avere provveduto in data 23/12/2011, a rinunciare all'eredità paterna e, la seconda, di avere intenzione di rinunciarvi; il primo giudice, con ordinanza in data 10/1/03, dichiarava l'estromissione di T.P. e M.A. e disponeva la prosecuzione nei confronti degli eredi del T., collettivamente ed impersonalmente; all'evidenza, non poteva ritenersi valida ai fini dell'estromissione, in quanto non manifestata nelle forme prescritte, la mera volontà di rinunciare espressa dalla M.; pertanto, il Tribunale ha erroneamente disposto la prosecuzione (genericamente) nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente e non della già citata M..

2. Detta censura coglie nel segno in parte qua.

Ed invero, con ordinanza resa in data 9-16/05/2019, questo Collegio, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 18/04/2019, ordinava all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri eredi di T.F. ovvero nei confronti della eredità giacente dello stesso.

Sennonché la difesa del M. - dopo aver verificato che a seguito della rinuncia all'eredità da parte di T.P., figlia di T.F., e di M.A., figlia di quest'ultima e nipote del de cuius, non risultavano viventi altri eredi che potessero essere chiamati a succedergli - con ricorso ex art. 528 s.s. c.p.c. ricorreva al Tribunale di Brindisi chiedendo che venisse nominato un curatore dell'eredità giacente affinché provvedesse alla conservazione, manutenzione e liquidazione del patrimonio del de cuius T.F..

Con decreto del 20-21/06/2019, il Tribunale adito nominava, curatore dell'eredità giacente, l'avv. S.B., che, all'udienza collegiale del 12/12/2019 compariva innanzi a questa Corte, dichiarando di aver accettato l'incarico, cosicché veniva disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei suoi confronti.

Tanto premesso, in punto di svolgimento dei fatti, non è revocabile in dubbio che il primo grado di giudizio, a seguito dell'interruzione, non sia stato validamente riassunto nei confronti degli eredi del de cuius, litisconsorte necessario nella fattispecie de qua.

E difatti - in disparte la questione circa la validità o meno dell'ordinanza di estromissione, che in ogni caso non è stata fatta oggetto di specifica censura, ovvero tralasciando di considerare la contestualità di detta ordinanza e della rinuncia formalizzata dalla M. - è noto il consolidato principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui "qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'eredità, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunciato all'eredità, la sentenza di primo grado è nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente" (cfr., ex multis, Cass.n.25151/2014 e n.9225/2017).

E' noto, infatti, che la rinuncia all'eredità è retroattiva, in quanto l'ordinamento non ammette che possa esistere una fase della successione in cui i beni del defunto non appartengono a nessuno.

L'art. 521 c. c., comma 1, stabilisce infatti che chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, e tale effetto (retroattivo) può essere impedito solo dalla pregressa formazione di un giudicato che abbia condannato il chiamato all'eredità (cfr., Cass. n. 18534 del 2007). Nella fattispecie de qua, la riassunzione del giudizio di primo grado è stata effettuata nei confronti di soggetto solo chiamato all'eredità, il quale ha contestato di essere legittimato a stare in giudizio e, successivamente, ha rinunciato all'eredità.

Da ciò discende che il processo non è stato riassunto correttamente nei confronti del soggetto a cui spettava di stare in giudizio in luogo del de cuius, con conseguente violazione dell'art. 101 cod. proc.

civ., che fa divieto al giudice di statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Di qui la necessità della regressione del giudizio al primo grado, al fine di regolarizzare il contraddittorio, e cioè di evocare il nominato curatore dell'eredità giacente.

Alla violazione delle norme sul litisconsorzio necessario consegue, infatti, la nullità dell'impugnata sentenza e dell'intero procedimento, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., (cfr. Cass. n. 6644 del 16/03/2018; 05/06/2016, n. 12297; 27/07/2013, n. 18127) che dovrà procedere ad un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore predetto.

3. La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dall'esame delle ulteriori censure, relative al merito dell'impugnata decisione.

4. L'appellante, posto che l'onere di individuare i legittimi contraddittori spetta a colui che agisce in giudizio, va condannato al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti di A. e della M., liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sul ricorso in appello proposto da M.D., con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, nei confronti di A.A. S.p.a., già R. S.p.a., nonché del curatore dell'eredità di T.F. e di M.A., avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.1877/2017, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al primo giudice; condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.

Conclusione

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte di Appello, in data 4 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2022.